


## STATUTO

### Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "EUTOPIA  Ri~generazioni territoriali" abbreviabile in "EUTOPIA" con sede a Reggio Emilia in via Candelù n.3.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della Provincia di Reggio Emilia senza dover ricorrere alla modificazione dello Statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art.2 (Scopi e attività)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente Statuto.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione alla vita sociale per attuare progetti culturali, di promozione sociale e formazione continua attraverso la realizzazione di iniziative, ricerche e studi volti a produrre conoscenza per diffondere strumenti e codici di riconoscimento territoriale, utili a sviluppare buone pratiche partecipative di cittadinanza responsabile. In tale prospettiva, mira a promuovere la crescita e la diffusione di cultura e modalità innovative nell'uso delle tecnologie di telecomunicazione, prestando particolare cura alla costruzione e manutenzione di network sociali.

L'Associazione realizza le finalità indicate mediante: l'attuazione di corsi di formazione, interventi didattici, stages residenziali, esplorazioni geostoriche, organizzazione di seminari e convegni; l'elaborazione e cura di studi, ricerche, mostre, pubblicazioni, docufilm; la diffusione di materiale documentario in forma cartacea e multimediale, compresa la gestione di periodici e siti internet; la salvaguardia e valorizzazione di patrimoni materiali e immateriali; la stipula di convenzioni con associazioni, cooperative, fondazioni culturali, istituti formativi, scuole di ogni ordine e grado, università e istituti di ricerca, Enti ed Istituzioni, oltre che con soggetti privati; la realizzazione di gite, viaggi, soggiorni e di tutti i servizi connessi con il turismo sia di gruppo che individuale; l'organizzazione in proprio di manifestazioni specifiche a carattere geostorico e culturale; la gestione di Musei, Biblioteche, Archivi, Fototeche, Librerie e giacimenti culturali in genere; la partecipazione attiva a seminari, convegni, rassegne, oltre che trasmissioni televisive e radiofoniche che riguardano gli scopi associativi; la promozione di specifiche raccolte di fondi, previa autorizzazione dell'autorità competente, per individuare e realizzare iniziative, opere ed interventi nel sociale che acquistino rilevanza pubblica.

### Art.3 (Marchio)

Il nome ed il logo dell'Associazione sono patrimonio dell'Associazione. La loro gestione è di esclusiva competenza degli organismi dell'Associazione.

### Art.4 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote e contributi degli Associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi di terzi, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli Associati o ai terzi;
- f) Entrate per la cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra gli Associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile.

Tutte le quote associative e tutte le erogazioni da chiunque e ed a qualsiasi titolo effettuati sono intrasmissibili a terzi, neanche per successione a titolo universale.

#### **Art. 5 (Associati)**

Il numero degli Associati è illimitato.

Sono membri dell'Associazione gli Associati presenti all'Atto Costitutivo e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

#### **Art.6 (Criteri di ammissione ed esclusione degli associati)**

I primi Associati sono elencati nell'Atto Costitutivo. Successivamente saranno ammessi quali Associati le persone fisiche e le entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico che ne faranno richiesta mediante lettera, fax, email, contenente l'accettazione dello Statuto vigente e l'impegno al versamento della quota associativa. La domanda deve essere accettata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale non accettazione deve essere dettagliatamente motivata. L'adesione si ritiene perfezionata dopo il versamento della quota associativa e la conseguente annotazione dell'Associato nel libro degli Associati.

La qualità di Associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) Mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e dopo che siano stati fatti almeno tre solleciti in forma scritta a mezzo lettera, fax, email;
- b) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati in forma scritta all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art.7 (Doveri e diritti degli associati)**

Gli Associati sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Gli Associati hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative;

Gli Associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune ne di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **Art.8 (Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

L'Assemblea ordinaria può decidere di istituire il Collegio dei probiviri e il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo diverso pronunciamento dell'Assemblea. Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate dal Presidente in forma scritta.

#### **Art.9 (Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta; ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in particolare:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) decide l'eventuale istituzione del Collegio dei probiviri e del Collegio del revisore dei conti, ne nomina i componenti determinandone gli eventuali compensi;
- e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- f) delibera l'esclusione degli Associati;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori dei conti se istituito o 1/10 degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo lettera, fax o email, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno e il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee a cui partecipano di persona, o per delega, tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modificazioni dello Statuto delibera con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti. In prima convocazione devono essere presenti i  $\frac{2}{3}$  degli Associati e in seconda convocazione la maggioranza degli Associati. Dopo due convocazioni a distanza di almeno due settimane tra di loro, senza la presenza della maggioranza degli Associati, alla terza convocazione le modificazioni dello statuto saranno approvate con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

Le deliberazioni riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati. Dopo due convocazioni a distanza di almeno due settimane tra di loro, senza la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati, alla terza convocazione lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, sarà adottata con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Si ritiene valido come verbale la registrazione audio della seduta. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **Art.10 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati inizialmente in sede di Atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo formato in sede di Atto costitutivo può cooptare altri membri tra gli Associati. La prima Assemblea convocata provvederà a ratificare le nomine fatte dal Consiglio Direttivo o a nominare altri Consiglieri.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Associati che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Presidente e può assegnare deleghe a tutti i Consiglieri e tutti gli Associati.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre e approvare il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;
- c) nominare il Vice-Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo dallo stesso) e il Tesoriere;
- d) assegnare deleghe, su proposta del Presidente, a Consiglieri e Associati;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- f) determinare gli importi e i tempi di pagamento delle quote associative;

- g) definire gli eventuali regolamenti interni;
- h) in casi di necessità, assumere lavoratori dipendenti anche Associati e stipulare contratti di lavoro non dipendente anche con Associati, attribuendo anche la carica di Segretario Generale precisandone le funzioni e le deleghe;
- i) determinare gli ambiti e le modalità di autonomia amministrativa delle eventuali sedi secondarie;
- j) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o qualora ne faccia richiesta 2/5 dei consiglieri, con avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione anche a mezzo telefono, fax o email, indicante l'ordine del giorno e il luogo, la data e l'orario della seduta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I Consiglieri possono partecipare anche a distanza tramite collegamenti audio o in videoconferenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

#### **Art.11 (Presidente)**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, è membro del Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

#### **Art.12 (Scioglimento)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale con priorità a favore di Organizzazioni non lucrative aventi finalità statutarie simili a quelle di questa Associazione.

#### **Art.13 (Norma finale-rinvio)**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.